

parte dell'ISTAT ai comuni in tre fasi distinte e precisamente: due acconti del 35 per cento e il saldo a seguito di validazione dei questionari trasmessi;

molti comuni sono in attesa del saldo, che deve ancora pervenire da parte dell'ISTAT; quale esempio si cita il caso del comune di Pieve di Cadore nel quale le operazioni relative ai censimenti hanno impegnato nove rilevatori, sono iniziate nel settembre 2001 e si sono concluse nel febbraio 2002, con la trasmissione di ogni singolo modello all'ISTAT;

è opportuno sottolineare che i rilevatori devono essere pagati entro termini decorsi, in caso contrario i comuni saranno costretti a consistenti anticipazioni di cassa, poco compatibili con le loro limitate risorse di bilancio —:

se non ritenga che l'ISTAT si debba impegnare a garantire ai comuni, viste le loro difficoltà operative, un considerevole anticipo del contributo economico stimato per i censimenti. (4-05371)

* * *

FUNZIONE PUBBLICA

Interrogazione a risposta scritta:

BURTONE. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 18, comma 2-bis e comma 8) ha previsto l'inquadramento nel livello dirigenziale del personale dipendente dal ministero della sanità, appartenente ai profili professionali di « medico chirurgo, medico veterinario chimico, farmacista, biologo e psicologo »;

in applicazione del succitato articolo 18 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 73 del 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti che ha inquadrato il « personale del Ministero della sanità nella dirigenza del

ruolo sanitario articolato su due livelli »; una unica categoria professionale, dunque, articolata su due livelli funzionali;

la contrattazione collettiva ha preso atto di questa riforma legislativa con disposizioni consequenziali; il contratto 1994-1997 area 1 — dirigenza dello Stato — ha, infatti, regolato il rapporto di lavoro delle figure di cui sopra inserendo specifiche disposizioni nella cosiddetta coda contrattuale, riferita sia ai dirigenti sanitari ex II livello, sia ai dirigenti sanitari ex I livello (medici veterinari, chimici, farmacisti), entrambi appartenenti al Ministero della salute;

con disposizione che appare all'interrogante incoerente, tuttavia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999, che ha istituito, tra le altre cose, il R.U.D. (ruolo unico della dirigenza), il Ministero della salute ha iscritto in tale ruolo unico soltanto i dirigenti sanitari ex II livello, escludendo i dirigenti sanitari ex I livello iscritti invece negli specifici Ruoli del Ministero della salute;

con decreto legislativo n. 229 del 1999, sono stati aboliti i due livelli della dirigenza sanitaria ed è stato istituito un unico livello della dirigenza sanitaria riportando a piena unità la categoria —:

quali siano:

i motivi della mancata iscrizione a suo tempo dei suddetti dirigenti al R.U.D. in violazione della legge 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni che prevedeva l'iscrizione al R.U.D. di tutti i dirigenti della amministrazione fatte salve le categorie espressamente indicate nella stessa legge, tenuto conto che la federazione ASSOMED-SIVEMP avrebbe trasmesso, di propria iniziativa, l'elenco dei nominativi dei dirigenti al dipartimento della funzione pubblica per cui il ministero era in possesso di tutti gli elementi di fatto e diritto per esercitare un preciso ed incontrovertibile atto di indirizzo politico-amministrativo coerente con le disposizioni normative e gli adempimenti dovuti;

i motivi dell'attuale atto di indirizzo del comitato di settore, relativo alla coda contrattuale (1998-2001) Area 1 dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, che prevede per i soli dirigenti di ex I livello la dequalificazione ai livelli dell'ex carriera direttiva, in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995;

i motivi per i quali non risulta esplicitamente citato, nell'atto di indirizzo il parere di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze che, in sede di comitato di settore si sarebbe espresso in senso diametralmente opposto;

i motivi per i quali non sia stato considerato l'espresso parere dello stesso ministero dell'economia e delle finanze nella parte in cui affermerebbe che la distinzione tra le due categorie di dirigenti sanitari del ministero della salute fino ad ora esistita (ex II livello iscritto al RUD ed ex I livello non iscritto al RUD) non avrebbe più motivo di essere a seguito dell'approvazione della legge n. 145 del 15 luglio 2002 relativa alla riforma della dirigenza, cosiddetta legge Frattini che prevede, tra le altre cose, la soppressione del ruolo unico. (4-05369)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la recente evasione (2 gennaio 2003) dall'Ospedale di Biella del *serial-killer* Maurizio Minghella, fortunatamente rintracciato ed arrestato a poche ore di distanza alla periferia della città grazie ad una straordinaria operazione di polizia scattata immediatamente e coordinata con sagacia e professionalità, ha riportato al-

l'attenzione, per l'ennesima volta e con connotazioni drammatiche, le condizioni di lavoro in cui sono costretti ad operare gli agenti della Polizia Penitenziaria;

l'immediato intervento con cui sono state fatte « saltare teste » a titolo punitivo è, sotto tale profilo, apparso frettoloso e semplicistico;

al di là delle singole responsabilità, appare evidente che, come peraltro denunciato in numerose circostanze attraverso molteplici atti di sindacato ispettivo, è accaduto quel che era inevitabile che accadesse, in ragione delle carenze di organico della Casa Circondariale di Biella (e non soltanto di Biella), delle difficoltà di organizzare i turni di lavoro, dei turni stessi letteralmente insostenibili e massacranti, della carenza persino dei mezzi di trasporto e di una serie di altre inefficienze di cui i dirigenti regionali e nazionali dell'amministrazione penitenziaria erano perfettamente — e da anni — a conoscenza;

appare sostanzialmente ingiusto che, a pagare per l'evasione, debbano essere i « terminali » di una organizzazione che fa acqua da tutte le parti, mentre coloro che hanno importanti responsabilità istituzionali non soltanto non pagano mai lo scotto delle inefficienze, ma promuovono addirittura provvedimenti punitivi nei confronti di coloro che, infine, sono forse i meno responsabili;

pare evidente che, nel caso di specie, non sono stati assicurati — e forse sono difficilmente assicurabili — i livelli minimi di sicurezza e che non sono state attivate le procedure di intervento del NOR che avrebbe potuto e dovuto assicurare comunque la presenza di un numero di agenti adeguato alla oggettiva pericolosità del detenuto trasferito per cure all'Ospedale di Biella —:

se non ritenga di dover verificare la sussistenza di responsabilità in capo al provveditore regionale, ferme restando le eventuali singole responsabilità e se non ritenga, al di là dei provvedimenti troppo